

APPUNTI PER UNO STUDIO
SULLA CORRISPONDENZA IMPERIALE
Il problema dei *codicilli* imperiali

Il tema che ho scelto per questo incontro è un tema vastissimo e soprattutto estremamente complesso.

Proporrò, dunque, in questa occasione, solo alcune osservazioni di carattere generale e assolutamente preliminari, in vista di un lavoro più approfondito e più specifico che intendo svolgere su questo argomento.

Il problema della corrispondenza imperiale, al quale ha dedicato ampie pagine Fergus Millar¹, si lega anche al problema più generale dei modi e dei tempi della circolazione dell'informazione nell'impero. Questo tema ha conosciuto un grande interesse nel dibattito scientifico di questi ultimi anni².

Circolazione dell'informazione in età imperiale, dunque *Scripta volant*, per richiamarmi al tema del nostro incontro.

Non mancano riferimenti, nelle fonti, alla corrispondenza di Augusto³, ma se pensiamo a lettere dell'imperatore l'esempio più importante e famoso è costituito dal X libro dell'epistolario di Plinio il Giovane e dalle risposte di Traiano ai quesiti che il suo *legatus Augusti pro praetore* in Pon-

¹) F. Millar, *The Emperor in the Roman World (31 B.C. - A.D. 337)*, London 1977, p. 203 ss.

²) W. Eck - A. Caballos - F. Fernandez, *Das S.C. de Cn. Pisone Patre*, München 1996, p. 254 ss.; W. Eck, *Documenti amministrativi: pubblicazione e mezzo di autorappresentazione*, in G. Paci (a cura di), *Epigrafia romana in area adriatica*, Act. de la IX^e Rencontre Franco-italienne sur l'Épigraphie du monde romain, Macerata 1988, pp. 343-366; Id., *I sistemi di trasmissione delle comunicazioni di ufficio in età alto imperiale*, in M. Pani (a cura di), *Epigrafia e territorio, politica e società. Temi di antichità romane*, IV, Bari 1996, pp. 331-352 (ripubbl. in Id., *Die Verwaltung des römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erweiterte Beiträge*, I, Basel 1995, pp. 55-79).

³) E. Malcovati, *Imperatoris Caesaris Augusti operum Fragmenta*, Torino 1962.

to Bitinia gli sottoponeva ⁴. Oppure dalle lettere di Antonino Pio, di Marco Aurelio e di Lucio Vero a Frontone.

Lo stesso M. Aurelio, in una lettera a Frontone, ricordava di aver dettato, nei giorni precedenti, ben trenta lettere ⁵.

Ma parlare di corrispondenza imperiale vuol dire soprattutto parlare di documenti di contenuto giuridico e amministrativo (che conosciamo da papiri, da testi letterari e giuridici e solo in piccola parte da iscrizioni), e significa anche parlare del complesso sistema costituito dagli uffici della cancelleria imperiale che dei quesiti, delle richieste all'imperatore si occupavano e delle relative risposte in cui questi uffici erano, in varia misura, impegnati.

L'imperatore, per usare una chiara definizione di Mario Bretone, interveniva infatti in vasti settori dell'amministrazione, ed interveniva in moltissimi casi non per sua iniziativa, ma su istanza dei suoi sottoposti o per rispondere a domande e ai quesiti, che magistrati, funzionari, città, comunità, ma anche privati gli sottoponevano ⁶.

Dall'imperatore provenivano *rescripta, decreta, mandata*, editi ⁷.

I rescritti vengono suddivisi in *subscriptiones* ed *epistulae* ⁸. Le *subscriptiones*, risposte a quesiti giuridici posti da un privato, venivano appo-

⁴) Vd. A.N. Sherwin White, *The Letters of Pliny*, Oxford 1966; e ora F. Millar, *Trajan Government by Correspondence*, in J. González (a cura di), *Traiano Emperador de Roma*, Roma 2000, pp. 363-388. Vd. anche P.G. Michelotto, *Aspetti e problemi dell'età Traianea*, in *Storia della società italiana*, 3. *La crisi del principato e la società imperiale*, Milano 1996, p. 76 ss. Per la carriera di Plinio il Giovane vd. ora W. Eck, *Die Grosse Pliniusinschrift aus Comum: Funktion und Monument*, in G. Angeli Bertinelli - A. Donati (a cura di), *Varia Epigraphica*, Atti del Colloquio Internazionale di Epigrafia (Bertinoro, 8-10 giugno 2000), Faenza 2001, p. 225 ss.

⁵) Front. *ad M. Caes.* IV 7, del 145 d.C. Vd. Millar, *The Emperor* cit., p. 215.

⁶) M. Bretone, *Storia del Diritto Romano*, 4^a ed., Roma - Bari 1991, p. 228. Vd. anche Millar, *The Emperor* cit., *passim*; Id., *The Emperor, the Senate and the Provinces*, «JRS» 56 (1966), p. 166.

⁷) Per un quadro generale vd. T. Spagnuolo Vigorita - V. Marotta, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in *Storia di Roma*, II, 3, Torino 1992, pp. 85-152. Sulle *constitutiones* imperiali vd. le limpide pagine di M. Talamanca, *Rescripta epistulae decreta*, in M. Talamanca, *Lineamenti di Storia del Diritto Romano*, Milano 1989, p. 409 ss.; J.-P. Coriat, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial a la fin du principat*, Roma 1997, pp. 72-101.

⁸) Seguo la classificazione di Bretone, *Storia* cit., p. 229. Per una distinzione, invece, tra rescritti (risposte ai quesiti di privati e comunità cittadine, che si concretizzavano in *subscriptiones*), ed *epistulae* (risposte a magistrati e funzionari) e sugli elementi di analogia e sulle differenze tra *epistulae* e *rescripta*, vd. F. Arcaria, *Refferre ad Principem. Contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica*, Milano 2000, p. 4 ss., nn. 9-11. Per i rescritti e per i numerosi studi ad essi dedicati in questi ultimi anni, rimando solo a A.J.B. Sirks, *Making a Request to the Emperor: Rescripts in the Roman Empire*, in L. De Blois (ed.), *Administration, prosopography and Appointment Policies in the Roman Empire*, Amsterdam 2001, pp. 121-135. Vd. inoltre T. Spagnuolo Vigorita, *Le nuove leggi. Un seminario sugli*

ste in calce alla richiesta, al *libellus*; le *epistulae* erano risposte a quesiti giuridici di un funzionario o di un magistrato o di una comunità.

I *decreta* (sentenze del principe su casi specifici, o su liti tra due parti) avevano efficacia esemplare ed erano in linea di massima destinati a valere oltre la circostanza specifica⁹. I *mandata* erano invece le istruzioni che l'imperatore inviava ai governatori e ai suoi funzionari¹⁰.

È stato sottolineato, negli studi di questi ultimi anni, che gran parte delle decisioni prese dall'imperatore, in particolare i rescritti ai privati, vale a dire i *libelli* originali con la risposta dell'imperatore, non venivano inviati agli autori delle petizioni, che dovevano procurarsi una copia del rescritto¹¹. Solo in qualche caso poteva avvenire che i *libelli* venissero spediti ai governatori, quando questi fungevano da intermediari con l'imperatore: l'esempio che è stato ricordato a questo proposito è costituito dalla tabula Banasitana, che contiene la copia delle *epistulae* di M. Aurelio e Lucio Vero con la concessione della cittadinanza a esponenti della tribù degli *Zegrenses*¹², o il caso ricordato nell'epistolario di Plinio (*Ep.* X 106), relativo alla concessione della cittadinanza alla figlia del centurione *P. Accius Aquila*¹³.

I *mandata*, ma soprattutto gli editti¹⁴, con cui l'imperatore faceva conoscere le sue decisioni agli abitanti di una comunità, di una provincia, avevano una portata generale e dovevano essere conosciuti, in modo più capillare, nell'impero.

La diffusione degli editti, come pure dei senatoconsulti, da parte del governo centrale, seguiva, dunque, regole diverse.

inizi dell'attività normativa imperiale, Napoli 1992; J.L. Mourgues, *Les formules "rescripti" "recognovi" et les étapes de la rédaction des souscriptions impériales sous le haut-empire romain*, «Mefra» 107 (1995), pp. 255-300; T. Hauken, *Petition and Response. An Epigraphic Study of Petitions to Roman Emperors 181-249*, Bergen 1998.

⁹) Spagnuolo Vigorita - Marotta, *La legislazione* cit., p. 127 ss.

¹⁰) V. Marotta, *Mandata Principum*, Torino 1991. Sul problema dell'appartenenza dei *mandata* alle *constitutiones* imperiali, vd. Talamanca, *Lineamenti* cit., p. 414 ss.

¹¹) Vd. N. Palazzolo, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province*, «Iura» 28 (1977), pp. 40-94; N. Palazzolo, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II sec. d.C. L'efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi*, Milano 1974; Coriat, *Le prince* cit., p. 608 ss., con ampia discussione del dibattito sul problema.

¹²) *AE* 1971, 134. Vd. ora, per questi aspetti, J.L. Mourgues, *Forme diplomatique et pratique institutionnelle des commentarii Augustorum*, in *La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine*, Roma 1998, pp. 132-139, e, in generale, E. Migliario, *Gentes foederatae. Per una riconsiderazione dei rapporti romano-berberi in Mauretania Tingitana*, «RAL» (1999), pp. 427-461.

¹³) A.N. Sherwin White, *The Letters of Pliny*, Oxford 1966, pp. 715-717; su questo caso vd. anche Palazzolo, *Modalità* cit., p. 51, e ora Arcaria, *Referre ad principem* cit., p. 125 ss.

¹⁴) Millar, *The Emperor* cit., p. 252 ss. R. Orestano, *Gli editti imperiali: contributo alla teoria della loro validità ed efficacia nel diritto romano classico*, «BIDR» 44 (1936-1937), pp. 219-331.

Gli studi di Werner Eck hanno ampiamente esaminato questo problema e hanno messo in luce i modi attraverso i quali testi di questo tipo circolavano nell'impero.

Credo che sarebbe interessante soffermarsi anche sui tempi con i quali tali documenti potevano raggiungere le varie aree dell'impero. Possiamo intuire che in alcuni casi i tempi potevano essere anche molto rapidi¹⁵.

Di tutto questo vasto complesso documentario, solo una piccola parte venne incisa su materiale durevole ed esposta.

Dalla cancelleria imperiale, inoltre, provenivano anche altri tipi di documenti. Ricordo i diplomi militari¹⁶ e i documenti di nomina dei funzionari, vale a dire i *codicilli* imperiali¹⁷.

Su questi ultimi, in questa occasione, intendo soffermarmi: per essi non c'è abbondante documentazione, ma a me pare possano costituire una testimonianza di un certo interesse per il tema che stiamo qui trattando.

Ci è pervenuta, per via epigrafica, la lettera di nomina di un funzionario di rango equestre (*Fig. 1*).

Si tratta di una notissima iscrizione scoperta a Bulla Regia nei primi anni Sessanta, pubblicata in modo egregio da Pflaum¹⁸.

¹⁵) Per il problema dei tempi della diffusione dell'informazione vd. i lavori di Eck menzionati a nt. 2. Ricordo semplicemente che la notizia della morte di Lucio Cesare, avvenuta a Marsiglia il 20 agosto del 2 d.C. e di Gaio Cesare, a Limyra il 21 febbraio del 4 d.C., raggiunsero Pisa in tempi rapidi, il 19 settembre, nel primo caso, e il 2 aprile, nel secondo, la comunità deliberò le onoranze funebri per i due giovani. Vd. anche J. David Thomas, *Communication between the Prefect of Egypt, the Procurators and the Nomen Officials*, in W. Eck (Hrsg.), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert*, München 1999, pp. 181-195. Per il ruolo svolto dal *cursus publicus* nella circolazione dell'informazione e dei documenti in età imperiale vd. W. Eck, *L'Italia nell'impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, Bari 1999, p. 93 ss. (con bibliografia precedente). Per il *cursus publicus* vd. ora A. Kolb, *Transport and Communication in the Roman State*, in C. Adams - R. Lawrence (eds.), *Travel and Geography in the Roman Empire*, London - New York 2001, pp. 95-105.

¹⁶) Per i diplomi militari vd. i saggi raccolti in W. Eck - H. Wolff (Hrsg.), *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln - Wien 1986, in part. O. Behrends, *Die Rechtsregelungen der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipats treffende Eheverbot*, pp. 116-166.

¹⁷) Sui *codicilli* vd. E. De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, II, pp. 316-318; Millar, *The Emperor* cit., pp. 305-310, 288 ss.; e ora V. Marotta, *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero*, «Ostraka» 8 (1999), p. 42 ss. Le testimonianze, relative a questo tipo di documenti, sono raccolte da W. Eck, *Imperial Administration and Epigraphy: in Defence of Prosopography*, in A.K. Bowman - H.M. Cotton - M. Goodman - S. Price (eds.), *Representations of Empire. Rome and the Mediterranean World*, Proceedings of the British Academy, 114, Oxford 2002, pp. 131-132, nn. 4-7.

¹⁸) *AE* 1962, 183: *Q(uinto) Domitio L(ucii) fil(io) Quir(ina) Marsiano / proc(uratori) Aug(usti) patrimoni provin(ciae) / Narbonensis, proc(uratori) Aug(usti) ad ferra/rias, proc(uratori) Aug(usti) ad census in Gal(lia) accipiendos provinc(iarum) Belgicae per / regio-*



Fig. 1.

È una base nella quale fu inciso il *cursus* del cavaliere Quinto Domizio Marsiano, al quale venne innalzata una statua equestre. Nella parte finale del testo, viene riportata la lettera di nomina di Marco Aurelio, l'*exemplum codicillorum* (sarebbe – questa espressione – il termine tecnico per indicare questo tipo di documenti)¹⁹, relativo alla promozione di Marsiano a una procuratela ducenaria, verosimilmente, alla carica di *procurator patrimonii* nella Gallia Narbonense, la carica più elevata riportata nel *cursus* del personaggio.

Nel testo, aperto con l'indirizzo di saluto da parte dell'imperatore a Domizio Marsiano, Marco Aurelio afferma di aver desiderato da tempo di promuovere Marsiano allo splendore di una procuratela ducenaria, e di poter cogliere l'occasione che finalmente si era presentata. Marsiano può succedere a Marius Pudens²⁰, con tanta speranza del favore imperiale, quanto grande sarà la sua coscienza di conservare integrità (*innocentia*),

nes Tungrorum et Frisavonum et Germaniae inferioris et Batavorum praef(ecto) militum / adlecto in decuris ab Imperatoribus M(arco) Aurelio / Antonino et L(ucio) Aurelio Vero Caesarib(us) cui cum ordo / equestrem publico sumptu ponendam censuisset / L(ucius) Domitius Fabianus frater eius remisso rei p(ublicae) sumptu / de suo posuit. Exemplum codicillorum / Caesar Antoninus Aug(ustus) Domitio Marsiano suo salut(em). / Ad ducenariae procuratorionis splendorem iam dudum te / provehere studens ut oportunitate quae nunc [o]btinuit. Succede igitur Mario Pudenti tanta cum spe, perpetui / favoris mei quantam conscientiam retinueris innocentiae diligentiae experientiae. Vale mi Marsiane, karissime / mihi. Il testo qui riportato è nell'edizione di H.G. Pflaum, *Une lettre de promotion de l'empereur Marc-Aurèle pour un procureur ducénaire de Gaule Narbonaise*, «Bonner Jahrb.» 171 (1971) pp. 349-366 (= Id., *La Gaule et l'Empire romain*, Scripta Varia II, Paris 1981, pp. 12-29). Occorre rilevare che, come sembrerebbe risultare dalla foto, alla fine l. 15 è forse da leggere *obtigit*, anziché *obtegit*. Sono tornati su questo testo Millar, *The Emperor* cit., p. 288; W. Eck, «Tituli honorarii», *curriculum vitae und Selbstdarstellung in der Hohen Kaiserzeit*, in H. Solin - O. Salomies - U.M. Liertz (Hrsg.), *Acta Colloquii Epigraphici Latini* (Helsinki, 1991), «Commentationes Humanarum Litterarum» 104 (1995), pp. 226-227 (ripubbl. in Id., *Tra epigrafia prosopografia ed archeologia*, Roma 1996, p. 319 ss.); Id., *Imperial Administration and Epigraphy* cit., pp. 131, 138; Id., *Spezialisierung in der Staatlichen Administration des römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit*, in De Blois (ed.), *Administration, Prosopography and Appointment Policies in the Roman Empire* cit., p. 3 s.; e, sempre nello stesso volume, S. Demougin, *Considérations sur l'avancement dans les carrieres procuratoriennes équestres*, p. 30.

¹⁹) Così Pflaum, *Une lettre de promotion* cit., p. 356, secondo il quale l'espressione *exemplum* (o *exemplar*) *codicillorum* sarebbe il termine tecnico per definire questo tipo di documenti. Mi sembra inoltre significativo richiamare anche il S.C. *de Cn. Pisone patre*, in cui viene fatto riferimento ad *epistulae* e ad *exemplaria codicillorum* scritti da Germanico a Pisone, alle ll. 23-25: *Ita(que) cum per aliquot dies acta causa sit ab accusatoribus Cn. Pisonis patris et ab ipso / Cn. Pisone patre, recitatae epistulae, recitata exemplaria codicillorum, quos / Germanicus Caesar Cn. Pisoni patri scripsisset*. Vd. Eck - Caballos - Fernandez, *Das S.C. de Cn. Pisone Patre* cit., p. 40. Ci si può chiedere se già allora *exemplar codicillorum* avesse già assunto questo significato tecnico, e in tal caso, quali documenti di nomina, in concreto, Germanico potesse aver scritto a Pisone.

²⁰) Su Marius Pudens, vd. *PIR*² M 316.

zelo (*diligentia*), esperienza (*experientia*). Il testo si chiude con la formula di congedo (*vale, mi Marsiane, karissime mihi*).

Lettere di nomina dovevano essere numerose e frequenti. Conosciamo, infatti, un numero notevolissimo di carriere di funzionari, scelti dall'imperatore.

Ci si può domandare perché solo in questo caso, pressoché isolato, questa sia stata incisa e, fino a che punto, l'*exemplum codicillorum* di Bulla Regia, possa costituire un esempio paradigmatico del contenuto di questi documenti e illuminare sulle caratteristiche della corrispondenza che Marco Aurelio intratteneva con i suoi funzionari.

Il tono della lettera appare colloquiale, le parole di Marco Aurelio potrebbero far intravedere una qualche forma di consuetudine e di familiarità con il cavaliere che promuoveva a una procuratela ducenaria ed inviava ad amministrare i beni imperiali nella Narbonense. La lettera non sembra, infatti, un freddo prodotto della burocrazia imperiale.

Appare opportuno richiamare a questo punto l'*exemplar codicillorum* riportato in *P. Berlin. inv. 8334* e l'iscrizione di Roma (*CIL VI 8619*), i due testi che, in misura maggiore, possono accostarsi all'iscrizione di Bulla Regia.

Il primo testo riguarda la nomina di L. Laberius Maximus, prefetto di Egitto nel giugno-luglio dell'84, alla prefettura del pretorio²¹.

Secondo la ricostruzione proposta²², Domiziano avrebbe promosso alla prefettura del pretorio L. Laberius Maximus²³, prefetto dell'Egitto,

²¹ R. Cavenaile, *Corpus Papyrorum Latinarum*, Wiesbaden 1958, pp. 248-249, n. 238; A. Bruckner - R. Marichal, *Chartae Latinae Antiquiores*, X, Dietikon - Zürich 1979, pp. 36-37, n. 417; P. Cugusi, *Corpus Epistularum Latinarum. Papyris Tabulis Ostracis servatarum*, Firenze 1992, I, n. 85, tav. VIII, pp. 123-124 (testo); II, pp. 82-86 (commento). Riporto il testo seguendo l'edizione di Cugusi che in linea di massima concorda con quella Bruckner-Marichal.

Exemplar codicillorum

*virtutis caus]a et pietatis tuae mi Maxime et [. . . . qu]ae [enotuerunt (?)
multifari]am mihi semper etiam per me recupa[r]ast[i] praemia
attamen n]on fui contentus dignitat[em] t[u]am rel[atione] usque ad
Aegypti pra]efecturam cons[u]mmasse se[d cum] Iuliu[m] Ursum suis
precibus u]sum in [.] amplissimum [or]dinem [.] transtu]lissem iam diu
id de]siderantem [.] st[a]tim ad [dev]otissimam [.] f]fidem tuam et
industri]am respexi et feci [te con]leg[am] con]paremque (?)
Cornelio F]usco [.] cum quo tibi spero[. mox non ta]n[t]um [dili-
gentissime o]ffici sed etiam [.] m ri[. . . .]e futu]rum inter
utrumque a]equalem consort[i]um / [advol]aturum [mi Maxime
10]. go te ut primum po]tuer]is [.] ad [. . . .
Romae la]teris mei non dubito cu]p]id[i]ssimum [. fore data Romae*

²² Ricostruisce così i fatti Cugusi, *Corpus Epistularum* cit., II, p. 83, che riprende i risultati degli studi precedenti sul documento.

²³ Per L. Laberius Maximus, prefetto del pretorio, *PIR² L 9*; H.-G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, Paris 1960, I, p. 102 ss.; R. Syme,

avendo ammesso nell'ordine senatorio Iulius Ursus, già prefetto del pretorio²⁴. L. Laberius Maximus, divenne, dunque, collega del prefetto del pretorio Cornelius Fuscus²⁵.

Questa ricostruzione mi sembra convincente, anche se i problemi principali vengono posti dall'integrazione dei nomi dei personaggi menzionati nel documento²⁶, e anche se, recentemente, si è ritenuto che il documento di nomina riguardasse l'ammissione in senato e l'attribuzione del consolato a L. Laberius Maximus²⁷.

E se l'*adlectio* in senato si deve all'imperatore, sovente in risposta alle *preces* dell'interessato²⁸, come pure all'imperatore si deve l'attribuzione di altri posti della carriera senatoria²⁹, mi sembra però improbabile che un *exemplar codicillorum* potesse riguardare la nomina a una delle antiche magistrature repubblicane³⁰.

Per quanto riguarda, invece, il secondo testo (l'iscrizione da Roma, data alla fine del II secolo), questo riporterebbe, invece, due *epistulae*, relati-

Guard Prefects of Trajan and Hadrian, «JRS» 70 (1980), p. 66; R. Sablayrolles, *Fastigium equestre. Les grandes préfectures équestres*, in S. Demougin - H. Devijver - M.T. Raepsaet-Charlier (éd.), *L'ordre équestre. Histoire d'une aristocratie (II^e siècle av. J.-C. - III^e siècle ap. J.-C.)*, Roma 1999, p. 352.

²⁴) Vd. *PIR*² I 630.

²⁵) Vd. *PIR*² C 1365.

²⁶) I problemi principali vengono posti dall'integrazione dei nomi dei personaggi menzionati, in particolare a l. 9 (sono stati proposti anche quelli di Pedanius Fuscus e di Iulius Priscus: per i riferimenti e la discussione, vd. sempre Cugusi, *Corpus Epistularum* cit., II, p. 82 ss.).

²⁷) Recentemente ha respinto l'ipotesi che questo testo possa riferirsi alla nomina di L. Laberius Maximus alla prefettura del pretorio M. Absil, *Les préfets du prétoire d'Auguste à Commode*, Paris 1997, pp. 212-215, che ritiene invece che Iulius Ursus fu prefetto dell'Egitto dopo L. Laberius Maximus. Il titolo di nomina si riferirebbe all'ammissione in senato e all'attribuzione del consolato di L. Laberius Maximus, come collega dell'imperatore, nell'84, rilevando il fatto che alla fine di l. 8 si legge *con[...]*, riprendendo la tesi del primo editore del documento, H. Kortenbeutel. Occorre rilevare che L. Laberius Maximus non figura tra i consoli dell'84 (per i consoli dell'84 vd. A. Degrassi, *I Fasti consolari dell'Impero romano*, Roma 1952, p. 25).

²⁸) Cfr., ad esempio, le ll. 5-6 del papiro, relative a Iulius Ursus.

²⁹) Cfr., ad esempio, Tac. *Agr.* 40, 2: *credidere plerique libertum ex secretioribus ministeriis missum ad Agricolam codicillos, quibus ei Suria dabatur, tulisse*.

³⁰) I consoli, pur tenendo conto del ruolo svolto dall'imperatore e dal senato in questa epoca, dovevano ancora essere formalmente eletti dai comizi. A tale proposito vd. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, IV, Napoli 1974, pp. 614-615, relativamente al ruolo dei comizi. Cfr. però Millar, *The Emperor* cit., pp. 305-306, che riporta testimonianze letterarie riferibili all'attribuzione di magistrature attraverso *codicilli*. Si tratta di Suet. *Cal.* 18, 2 (relativa alla nomina da parte di Caligola alla pretura *extra ordinem* di un senatore che si era distinto, ad un pranzo, per voracità *et senatori ob eandem causam codicillos, quibus praetorem extra ordinem designabat*) a cui aggiunge la testimonianza di Tac. *Dial.* 7, 2 (*tum mihi supra tribunatus et praeturas et consulatus ascendere videor, tum habere quod non si in alio oritur, nec codicillis datur nec cum gratia venit*), in cui si potrebbe alludere, secondo Millar, all'uso dei *codicilli* anche per l'attribuzione delle magistrature.

ve agli avanzamenti nella carriera di un liberto, *Ianuarius*³¹. La prima riguarda l'aumento del salario del personaggio, *proximus a memoria*, la seconda è relativa alla sua nomina alla procuratela del servizio delle *voluptates*³².

Si tratterebbe in questo caso di *epistulae* della cancelleria imperiale, non di *codicilli* dell'imperatore: solo gli alti funzionari, secondo Boulvert, godevano del privilegio di una lettera scritta dall'imperatore³³.

Dall'esame di questi testi, mi pare si possa proporre qualche piccola osservazione. Un aspetto li accomuna: in tutti, viene ricordato il collega che il personaggio sarebbe andato a sostituire o ad affiancare.

Nell'iscrizione di Bulla Regia si ricorda Marius Pudens, a cui Domitius Marsianus sarebbe subentrato. Nel papiro, pur con i problemi di lettura che pone, vengono ricordati Iulius Ursus (predecessore nella carica di prefetto del pretorio) e Cornelius Fuscus di cui sarebbe divenuto collega L. Laberius Maximus. Nell'iscrizione del liberto *Ianuarius* si fa riferimento a un *collibertus* (di cui è andato perduto il nome) che costui avrebbe dovuto evidentemente sostituire (o affiancare). Questa, dunque, sembra l'indicazione essenziale, quella che doveva essere contenuta in questo tipo di documenti.

Solo nel secondo testo (un'*epistula* della cancelleria?), riportato nell'iscrizione relativa al liberto *Ianuarius*, viene indicato l'incarico in modo esplicito (*ad splendidam voluptatum stationem*)³⁴; nel papiro relativo a L. Laberius Maximus e nell'iscrizione di Bulla Regia, invece, a questo non viene

³¹ Occorre ricordare che l'iscrizione sembra mutila all'inizio del testo, in cui doveva almeno essere contenuto il nome dell'imperatore e forse il riferimento al tipo di documento inciso. L'iscrizione è stata definita rescritto, oppure, più correttamente, *epistula* (in questo caso non sarebbe, però, da attribuire al termine *epistula* il significato tecnico-giuridico sopra ricordato) o forse si tratta, anche in questo caso di *codicilli* (?). Cfr Eck, *Imperial Administration* cit. Ripropongo qui il testo di CIL VI 8619: [----?] / *Ianuario [lib(erto)] salutem. / [Functus es per annos ... ministerio officii m]emoriae in quo mihi probe et laboriose [e]t ex dis/[ciplina mea operam praebuisti u]t indulgentiae meae praerogativam tanto magis cu/[ra tua probaverit quanto plus amoris tuo min]isterio sit mihi conciliatum, ideoque iustum arbitratus sum / [adaequare te] ceteris proximis qui in ali[i]s stationibus quadragena millia n[un]mos / accipiunt] neque haec indulgentia cui]quam mira videri potest cum iudicium meum fidei labori sed / [ulitati tuae optimo iure tri]bui a me intellegatur. Bene vale. [Ianuar]io lib[erto] salutem. / [quoniam functus studio pecul]iare ministerio officii memoriae es et fides ac modestia qu[a semper / egisti et commendatio ...]magistri tui hortantur ut te ad splendidam voluptatum statio[nem] / promoveam defero tibi officium ...] colliberti tui, nec dubito operam in[s]umpturum ut talem te [in eo / praebeas qualis esse debet qui a]d latus principum tam diu egerit. Bene vale.*

³² Vd. per i problemi posti da questo testo, G. Boulvert, *Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain. La condition de l'affranchi et de l'esclave du prince*, Paris 1974, pp. 114, 125, 162-163.

³³ *Ivi*, p. 183. Cfr. Eck, *Imperial Administration* cit., p. 131, n. 4.

³⁴ In generale, per il significato di *statio*, vd. ora M. Silvestrini, in F. Grelle - M. Silvestrini, *Lane apule e tessuti canosini*, in M. Pani (a cura di), *Epigrafia e territorio. Politica e società*, VI, Bari 2001, p. 107 ss.

fatto riferimento. In quest'ultimo caso si menziona solo l'avanzamento *ad ducenariae procurationis splendorem*.

L'incarico assegnato a questi funzionari, sembrerebbe, dunque, implicitamente indicato con il riferimento ai personaggi che avrebbero sostituito. È discusso, infatti, il problema se anche dalla cancelleria venissero inviate, agli alti funzionari, altre indicazioni, più precise, e, soprattutto, in quale forma, attraverso un'*epistula* oppure attraverso i *mandata*³⁵.

Nel primo caso l'*exemplum codicillorum* di Marco Aurelio, riportato nell'iscrizione di Bulla Regia, dovrebbe considerarsi la lettera che precedeva o con la quale l'imperatore accompagnava il documento della cancelleria.

Restano dunque in parte aperti i problemi, tra loro correlati, relativi all'ufficio impegnato nella redazione di questo tipo di documenti³⁶, e alla natura stessa dei *codicilli*. Ci si chiede, soprattutto, se possano essere considerati, in questi casi, lettere scritte di propria mano dall'imperatore³⁷.

SIMONETTA SEGENNI

simonetta.segenni@unimi.it

³⁵) Eck, *Tituli honorarii* cit., p. 326, infatti, sottolinea che l'*exemplum codicillorum* di Bulla Regia non contiene informazioni importanti, quali, ad esempio, l'indicazione della provincia assegnata al procuratore e suggerisce che forse era necessaria un'altra lettera dell'ufficio *ab epistulis Latinis*, con informazioni più precise. Marotta, *Liturgia del potere* cit., p. 42 ss., in part. p. 47, suggerisce che i compiti attribuiti al procuratore di Bulla Regia, potessero essere stati impartiti attraverso i *mandata*, vale a dire – se non comprendo male – non era necessario che nell'*exemplum codicillorum* fosse indicata la natura dell'incarico. Quando, secondo lo studioso, per vari motivi era impossibile fornire indicazioni sulle funzioni o sullo stato della provincia, sarebbe stata inviata anche una lettera dalla cancelleria. Un riferimento sia a *codicilli* che ad *epistulae* è in *ILS* 8826 (vd. Pflaum, *Une lettre de promotion*, p. 357, relativamente alla nomina di C. Iulius Severus al posto di legato della provincia d'Asia). Cfr. anche qui nota 19, a proposito del *S.C. de Cn. Pisone patre*, che tuttavia riguarda una situazione peculiare e richiederebbe approfondimenti specifici.

³⁶) Vd., per un quadro generale degli uffici, De Martino, *Storia della costituzione romana* cit., IV, pp. 662-667. L'opinione che l'ufficio *ab epistulis* si occupasse delle *epistulae* e l'ufficio *a libellis* in modo specifico dei *libelli*, è comunemente accolta. Vd. Coriat, *Le prince* cit., p. 251 s.; Mourgues, *Les formules "rescripti" "recognovi"* cit., p. 262 ss., per la redazione delle *subscriptions*, e anche per i compiti dell'ufficio *a libellis*, e T. Honoré, *Emperors and Lawyers*, London 1981, p. 46 ss. Per l'ufficio *ab epistulis*, che ebbe, a partire da Adriano anche un titolare di lingua greca, vd. G.B. Townend, *The Post of ab epistulis in the Second Century*, «Historia» 10 (1961), p. 375 ss.; W. Eck, *P. Aelius Apollonides, ab epistulis graecis, und ein Brief des Cornelius Fronto*, «ZPE» 91 (1992), p. 236. Vd. ora anche S. Demougin, *Le bureau palatin a censibus*, «Mefra» 113 (2001), pp. 559-563. W. Eck, *La riforma dei gruppi dirigenti*, in *Storia di Roma*, II, 2, Torino 1992, pp. 102-103, ritiene che l'ufficio *ab epistulis*, ove dovevano pervenire i rapporti dei governatori, doveva svolgere un ruolo importante anche per le nomine dei funzionari imperiali. Vd. anche Id., *The Growth of Administrative Posts*, in A.K. Bowman - P. Garnsey - D. Rathborne (eds.), *The Cambridge Ancient History*, 2^a ed., Cambridge 2000, XI, pp. 260-261 e nt. 91.

³⁷) Si suppone che i *codicilli* fossero scritti autografi, o almeno sottoscritti dall'imperatore. Vd. Marotta, *Liturgia del potere* cit., p. 46; cfr. anche Eck - Caballos - Fernandez, *Das S.C. de Cn. Pisone Patre* cit., p. 145.